

**COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
(Città Metropolitana di Firenze)**

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

- *Approvato con delibera di C.C. n. 3 del 17/02/2021*
- *Modificato con delibera di C.C. n. 92 del 22/12/2021*
- *Modificato con delibera di C.C. n. 23 del 26/04/2023*
- *Modificato con delibera di C.C. n. 84 del 19/12/2024*
- *Modificato con delibera di C.C. n. 6 del 18/02/2025*

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	4
Articolo 5 – Istruttoria e rilascio autorizzazione.....	5
Articolo 5 -bis- Rinnovo, proroga e disdetta	7
Articolo 5 ter – Dichiarazione del messaggio pubblicitario.....	8
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	8
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	8
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	8
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	9
Articolo 10 – Presupposto del canone.....	9
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	9
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	10
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio.....	10
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	11
Articolo 15 - Pagamento del canone.....	11
Articolo 16 – Rimborsi e compensazione.....	12
Articolo 17 – Accertamento e riscossione coattiva.....	12
Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	13
Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari.....	13
Articolo 20 – Riduzioni.....	14
Articolo 21 - Esenzioni.....	14
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	15
Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	15
Articolo 22 bis - Quantità delle superfici da adibire alle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 23 bis – Contenuti delle affissioni.....	16
Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette.....	16
Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni	17
Articolo 26 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	17
Articolo 27 – Materiale pubblicitario abusivo.....	18
Articolo 28 - Riduzione del diritto.....	18
Articolo 29 - Esenzione dal diritto.....	18
Articolo 30 - Pagamento del diritto.....	19
Articolo 31 - Norme di rinvio.....	19
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	19
Articolo 32 – Disposizioni generali.....	19
Articolo 33 - Funzionario Responsabile.....	19
Articolo 34 - Tipologie di occupazioni.....	20
Articolo 35 - Occupazioni abusive.....	26
Articolo 36 - Domanda di occupazione.....	26

Articolo 37 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.....	28
Articolo 38 - Concessioni stagionali di suolo pubblico per "somministrazione diffusa"....	29
Articolo 39 - Obblighi del concessionario.....	29
Articolo 40 - Durata dell'occupazione.....	30
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	30
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	30
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	30
Articolo 44 - Rinnovo, proroga, voltura della concessione o autorizzazione.....	31
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	31
Articolo 46 - Classificazione delle strade.....	32
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	32
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone.....	32
Articolo 49 - Passi carrabili e accessi a raso.....	33
Articolo 50 - Soggetto passivo.....	34
Articolo 51 - Agevolazioni.....	34
Articolo 52 - Esenzioni.....	35
Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	36
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	37
Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva.....	37
Articolo 56 - Rimborsi.....	38
Articolo 57 - Sanzioni.....	38
Articolo 58 - Attività di recupero.....	38
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	39
Articolo 59 - Disposizioni generali.....	39
Articolo 60 - Funzionario Responsabile.....	39
Articolo 61 - Domanda di occupazione.....	39
Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	39
Articolo 63 - Classificazione delle strade.....	40
Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	40
Articolo 65 - Occupazioni abusive.....	41
Articolo 66 - Soggetto passivo.....	41
Articolo 67 - Agevolazioni.....	41
Articolo 68 - Esenzioni.....	41
Articolo 69 - Versamento del canone	41
Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva.....	42
Articolo 71 - Rimborsi.....	42
Articolo 72 - Sanzioni.....	42
Articolo 73 - Attività di recupero.....	43

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1- Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera del Consiglio Comunale .

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
3. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, disciplinato dal presente Regolamento ai sensi e per gli effetti della L. 160/2019, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5– Istruttoria e rilascio autorizzazione

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è resa disponibile dal Comune.
3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
5. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
6. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
7. E' stabilita la presentazione di apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 per le seguenti tipologie di esposizioni pubblicitarie:
 - a) pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - b) la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli;
 - c) la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali realizzata con cartelli, adesivi o altro materiale facilmente amovibile;
 - d) i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - e) la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico non visibile dalla pubblica via (alcuni esempi: gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, i centri commerciali, ecc.)

f) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico non ricomprese nelle lettere precedenti.

Le dichiarazioni di qui alle lettere b), c) ed e) del comma precedente devono essere presentate all'inizio dell'esposizione e rimangono valide per gli anni successivi qualora non intervengano modifiche o integrazioni. e/o cessazioni

8. La domanda di autorizzazione deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
 - f) un'autodichiarazione, redatta ai sensi del Dpr 445/2000, con la quale si dichiara che il mezzo pubblicitario che si intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e di persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - g) una planimetria indicante l'esatta ubicazione dell'oggetto dell'intervento;
 - h) nulla osta, eventuale, del proprietario dell'area oggetto dell'installazione.
 - i) un bozzetto completo di relazione tecnica descrittiva indicante le caratteristiche tecniche dell'impianto, dimensioni, forma, colori, materiali e diciture del mezzo pubblicitario. Nel caso di pubblicità di tipo temporaneo è sufficiente un bozzetto o una fotografia con l'indicazione delle dimensioni e del materiale
9. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a dieci (10) giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
10. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
11. È necessario ottenere il titolo per l'esposizione anche nel caso di pubblicità esente dal pagamento del canone.
12. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda e provvede, ove sia necessario, ad inoltrarla alla Polizia Municipale e agli altri uffici competenti per l'acquisizione dei pareri di loro competenza che dovranno essere trasmessi entro il termine necessario per il rilascio dell'atto.
13. Il termine per la conclusione del procedimento è trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Tale termine è sospeso ogni volta che viene richiesta documentazione integrativa al richiedente o ad altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

14. In seguito all'esito positivo dell'istruttoria è richiesta l'effettuazione del pagamento e l'invio della relativa attestazione di pagamento, in seguito alla cui ricezione verrà emanata il provvedimento autorizzatorio.
15. L'autorizzazione è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
- a) pubblicità temporanea
 - b) tutte le forme di pubblicità che non richiedono installazione di appositi impianti ad eccezione dei casi di cui al comma 7 (ad esempio, locandine e volantini)
16. La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico è autorizzata mediante apposizione di un apposito timbro.
17. Le autorizzazioni sono rilasciate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia possibile la procedura telematica.
18. Costituisce pregiudizievole causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune. Non si considera moroso chi aderisce ad un piano di rateizzazione e provveda al suo pagamento.
19. Nel caso di subentro nella titolarità di mezzi pubblicitari in relazione dei quali è stata concessa autorizzazione all'esposizione, è obbligatorio inviare all'amministrazione apposita comunicazione per avviare il procedimento di voltura.
20. Il subentro nell'autorizzazione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione dell'autorizzazione.
21. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
22. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti
23. Il rilascio di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità dei pagamenti dei tributi o canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto della cessione da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Articolo 5-bis- Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità massima triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità e/o la modifica dei mezzi esposti. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà concesso unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

Nel caso di disdetta anticipata dell'esposizione pubblicitaria permanente, il canone non è dovuto per l'intera annualità, ma solo per il periodo di effettiva esposizione intercorso nell'anno, se la dichiarazione di cessazione dell'esposizione viene presentata prima del termine di pagamento del canone annuale.

La relativa comunicazione di avvenuta cessazione deve essere presentata entro trenta (30) giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione medesima.

Articolo 5 ter- Dichiarazione del messaggio pubblicitario

1. Acquisita l'autorizzazione all'esposizione del mezzo pubblicitario, il soggetto obbligato è tenuto a presentare all'Ente, prima dell'installazione del mezzo stesso, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale sono indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi già dichiarati tali da incidere sulla determinazione del canone. Il messaggio pubblicitario si intende prorogato nel caso di versamento del canone annuale. Nel caso di variazione si procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. Qualora la presentazione della dichiarazione venga omessa, oppure prosegua l'esposizione anche dopo la presentazione della cessazione, la diffusione del messaggio è considerata abusiva.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. Ai fini di cui all'art. 155 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, non è consentito effettuare la pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, da parte di candidati a cariche pubbliche per il tempo della campagna elettorale. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono e comunque, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Si considerano altresì abusive:
 - le esposizioni pubblicitarie per le quali sia stata omessa la dichiarazione di cui all'art. 5 ter del presente Regolamento
 - ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera;
3. Ai fini dell'applicazione dell'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
4. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità alla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione del processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sana l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 10- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
 8. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - a) compresa fra 5,1 mq e 8 mq la tariffa ordinaria è maggiorata del 50%;
 - b) superiore a 8 mq la tariffa ordinaria è maggiorata del 100%;
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare

Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle

immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti di maggiorazione o riduzione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, ad esclusione dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 del successivo art. 19, che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa mensile (a mese intero di 30 giorni) pari ad un decimo di quella annuale prevista. Oltre i tre mesi il canone dovuto sarà calcolato applicando la tariffa annuale.

Articolo 15- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le prescrizioni previste dall'art. 2-bis del DL n. 193 del 2016 e successive modificazioni.

2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare il pagamento relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 maggio.

Nel caso in cui il canone annuale sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 maggio, il 30 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre previa motivata richiesta all'Amministrazione da parte del concessionario.; il ritardato o mancato pagamento di due (2) rate fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone con modalità rateale di cui al comma precedente.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 16- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura prevista dalla legge o stabilita dall'Ente.
5. Non si dà luogo al rimborso di somme complessivamente inferiori o uguali ad Euro 12,00 (dodici/00) ai sensi del Regolamento delle Entrate Comunali.

Articolo 17- Accertamento e riscossione coattiva

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli art. 20, comma 4 e 5, e 23 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo n. 285/1992, del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura prevista dalla legge o stabilita dall'Ente.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
8. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

Articolo 18- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 19- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, è dovuto il canone applicando la tariffa giornaliera per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, alla quale può essere applicata una maggiorazione alla tariffa standard giornaliera, da determinare in sede di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito. Alla tariffa standard giornaliera prevista per tale pubblicità può essere applicata una

maggiorazione da stabilire in sede di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata in base a quanto stabilito in sede di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
5. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 20- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art 5-ter del presente Regolamento. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
3. L'ufficio si riserva il controllo di quanto dichiarato e la richiesta di eventuale documentazione qualora esistano situazioni di incertezza come disposto dal Regolamento delle Entrate Comunali, salva la mancata applicazione delle riduzioni richieste.

Articolo 21- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché

le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) avvisi al pubblico riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a $\frac{1}{4}$ di metro quadrato.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 22- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune cura l'affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera del Consiglio Comunale.

Articolo 22 bis- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale, corrisponde a mq. 322,00.
Detta superficie include sia le affissioni dirette che quelle a domanda, quelle istituzionali, sociali e senza rilevanza economica.
2. La superficie degli impianti è così ripartita:
 - per il 10,00% alle affissioni di natura istituzionale a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
 - per il 90,00% ad affissioni di natura commerciale e/o sociale.
3. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

Articolo 23- Gestione del servizio pubbliche affissioni

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dal vigente regolamento degli impianti affissionali, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli artt. 28 e 29 del presente regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi, nei limiti della capienza degli stessi.

Articolo 23 bis- Contenuti delle affissioni

1. I messaggi contenuti nei manifesti di cui si richiede l'affissione non dovranno contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti
2. La pubblicità non dovrà offendere le convinzioni morali, civili e religiose. Essa dovrà rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni e dovrà evitare ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere.

Articolo 24- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni

necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 25- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, inserita nell'apposito gestionale.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione con l'indicazione del periodo in cui potrà essere effettuata.
5. La richiesta di affissione deve essere corredata dai seguenti allegati:
 - bozzetto del manifesto;
 - copia del documento di riconoscimento del richiedente;
 - documentazione idonea ad attestare il diritto all'esenzione o alla riduzione prevista agli articoli 28 e 29 del presente Regolamento
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
10. Il Comune mette a disposizione, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Articolo 26- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 27 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 28- Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio del Comune di Montelupo o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.
3. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art 5-ter del presente Regolamento. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

L'ufficio si riserva il controllo di quanto dichiarato e la richiesta di eventuale documentazione qualora esistano situazioni di incertezza come disposto dal Regolamento delle Entrate Comunali, salva la mancata applicazione delle riduzioni richieste.

Articolo 29- Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Montelupo Fiorentino, e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 30- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le prescrizioni previste dall'art. 2-bis del DL n. 193 del 2016 e successive modificazioni.

Articolo 31- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 32- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio o attraverso *la dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.

Articolo 33- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, disciplinato dal presente Regolamento ai sensi e per gli effetti della L. 160/2019, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 34- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Le occupazioni temporanee che si intendono destinate alla somministrazione in loco di alimenti e bevande devono rispettare la regolamentazione sotto riportata.

Queste occupazioni sono divise e classificate in:

Estive dal 01 Maggio al 31 Ottobre

Invernali dal 1 Novembre al 30 Aprile

A condizione che l'allestimento resti invariato per tutta la durata della concessione o autorizzazione, le occupazioni permanenti possono essere concesse per periodi pluriennali fino ad un massimo consecutivo di anni 3 (tre).

Occupazioni per somministrazione di alimenti e bevande

La regolamentazione seguente si applica a tutto il territorio comunale e a tutti gli esercenti con autorizzazione temporanea o permanente per la somministrazione di alimenti e bevande in aree pubbliche o di uso pubblico all'aperto.

Attrezzature previste:

Qualsiasi area pubblica o privata ad uso pubblico che si intenda destinare alla somministrazione in loco di alimenti e bevande deve essere attrezzata in modo da delimitarne l'area perimetrale, con copertura fissa o removibile, con eventuale pavimentazione, come di seguito specificato.

In qualsiasi caso dette attrezzature, denominate per comodità DEHORS, dovranno garantire:

- l'assenza di attacchi stabili al suolo;
- la possibilità di un rapido smontaggio;
- la viabilità pedonale, l'accesso e la viabilità dei mezzi di soccorso, la viabilità residenziale ove prevista, l'accesso a passi carrai e parcheggi;
- l'accesso immediato ad eventuali elementi e reti tecniche (es. chiusini, griglie, caditoie, illuminazione pubblica, piante ecc.) e lo svolgimento delle relative attività di manutenzione;
- la corretta visibilità sulla pubblica via ai sensi del Codice della Strada;

Dimensioni:

Le dimensioni degli spazi attrezzati (dehors) destinati alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande dovranno presentare dimensioni adeguate al contesto ambientale ed essere collocati nelle più immediate vicinanze consentite all'esercizio commerciale.

Tra il fronte dell'edificio ove è situato l'esercizio commerciale e il dehors è obbligatorio lasciare un passaggio pubblico di dimensioni tali da assolvere alle funzioni di viabilità pedonale, di sicurezza ed evacuazione dal locale stesso. Tale passaggio deve essere

considerato con dimensione minima al netto di ostacoli o interferenze di qualsiasi genere (es. elementi tecnici di Enti erogatori di servizi, cordoli ecc.).

Requisiti dimensionali:

A) gli ingombri in lunghezza (fronte esercizio commerciale) e gli ingombri in larghezza (profondità) non possono invadere gli spazi frontali di altri esercizi commerciali o di altri residenti e devono assicurare la viabilità prevista dalle norme del Codice della Strada, assicurare la viabilità pedonale e non intralciare altre funzioni di pubblica sicurezza o di pubblica utilità;

B) la dimensione in altezza non può superare – al colmo della copertura – cm 315 dal piano stradale; l'altezza utile della copertura, dal piano di calpestio interno ai dehors (es. dalla pedana), non può essere inferiore a cm 210;

Per gli esercizi commerciali residenti nel Centro Storico

C) le dimensioni massime individuate non possono superare cm 700 in lunghezza (fronte esercizio commerciale) x 250 in larghezza (profondità), fermo restando quanto stabilito nei suddetti punti A e B;

D) le dimensioni del passaggio pedonale tra il fronte dell'edificio ove è situato l'esercizio commerciale e il dehors (min. 100 cm) non possono superare le dimensioni massime di cm 150.

Una diversa collocazione del dehors rispetto a quanto sopra disciplinato potrà essere valutata dall'Amministrazione, previo parere preventivo, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'area in cui è inserito.

Pavimentazione con pedane:

Ogni spazio dehors può essere predisposto con pavimentazione galleggiante costituita da pedane componibili in legno utili per la delimitazione dell'intero spazio assegnato. La pavimentazione deve garantire un veloce smontaggio in caso di emergenza e consentire il deflusso delle acque piovane nella parte sottostante il piano di calpestio.

La pedana deve essere di grandezza totale non superiore allo spazio assegnato e contenere i tavoli, le sedie e quant'altro previsto dall'esercente (balaustre, ombrelloni compresa la base o altre coperture, fioriere ecc.).

La pavimentazione avrà un'altezza dal piano stradale non superiore a 15 cm.

L'accesso alla pedana rialzata dovrà essere consentito, tramite apposita rampa, anche alle persone diversamente abili non deambulanti. La rampa dovrà essere ricavata all'interno dello spazio assegnato e autorizzato.

L'Amministrazione ha facoltà di imporre l'installazione di pedane qualora le condizioni del contesto lo rendano necessario.

Elementi di delimitazione perimetrale (obbligatorio per tutti gli esercizi commerciali):

Ogni spazio dehors dovrà essere identificato perimetralmente al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato. Gli elementi di delimitazione potranno, comunque, essere forniti di una apertura per ogni lato che consenta l'accesso all'interno del dehors e/o lasciare il lato sul fronte dell'esercizio commerciale del tutto libero dalla recinzione. Dette aperture dovranno comunque rispondere ai requisiti di legge nel caso abbiano funzione di via di esodo.

Qualsiasi tipologia di elemento di delimitazione dovrà essere collocata al di sopra della pedana-pavimento, se prevista, e comunque all'interno del proprio spazio assegnato:

- nel caso di utilizzo di fioriere in terracotta (è vietata la plastica e i suoi derivati) la dimensione dell'altezza della fioriera in terracotta dovrà essere minimo cm 40 e raggiungere almeno cm 100 totali (40+60) con arbusti e/o piante verdi o

fiorite; la distanza massima tra fioriera e fioriera – nel senso perimetrale - non deve superare cm 10;

- nel caso di recinzione con balaustra la dimensione dell'altezza dovrà essere di cm 100 e rispondere alle norme di sicurezza;
- nel caso di tamponamento-paravento la dimensione dell'altezza dovrà essere compresa tra cm 100 e massimo cm 160; il tamponamento potrà essere costituito da pannelli trasparenti in vetro o in policarbonato o simili, con eventuale struttura portante in metallo; nella parte bassa del tamponamento possono aggiungersi elementi di corredo strutturale e/o decorativo quali lamiera metallica o pannello in legno o in ceramica (non sono consentiti altri materiali); nel caso l'elemento di corredo suddetto non dovrà superare cm 60 in altezza (es. pannello altezza totale cm 160 = cm 60 max per lamiera/pannello legno o ceramica e cm 100 per vetro o policarbonato).

Qualsiasi struttura metallica (recinzione, pannelli di tamponamento ecc.) dovrà essere trattata con vernici antiossidanti tali da resistere agli agenti atmosferici (è vietato l'uso di alluminio anodizzato), o altra colorazione confacente con il contesto urbano nel quale si inserisce il dehor, ad esclusione dell'eventuale pannello di corredo sopra citato.

Qualsiasi componente in vetro o policarbonato dovrà essere trasparente, realizzato e di spessore tale da essere certificato come antinfortunistico dalle vigenti norme italiane ed europee.

Struttura e copertura per protezione dal sole e dalla pioggia:

Sono previste coperture attrezzate per i dehors utili a proteggere lo spazio esterno dal sole e dalla pioggia.

Nel caso sia prevista una struttura autoportante con funzione di sostegno alla copertura dovrà essere realizzata in metallo trattato con vernici antiossidanti tali da resistere agli agenti atmosferici (è vietato l'uso di alluminio anodizzato), di colore "antracite o canna di fucile" o altra colorazione confacente con il contesto urbano nel quale si inserisce il dehor da concordare con l'Amministrazione, e risultare sufficientemente leggera da poter essere smontata facilmente e in tempi brevi. Detta struttura dovrà armonizzarsi esteticamente con la recinzione perimetrale e garantire sufficiente stabilità a tutta la copertura. La parte inferiore dell'architrave della struttura avrà un'altezza minima di cm 210 dal piano di calpestio (es. pedana). La struttura dovrà avere minimo 4 pilastri portanti.

In sostituzione della struttura autoportante è concesso l'utilizzo di ombrelloni con struttura e bracci in legno e/o in metallo. Detti ombrelloni devono garantire una sufficiente tenuta in caso di vento forte. La loro altezza complessiva non può superare cm 315 dal piano stradale e la loro ampiezza in larghezza o diametro deve rientrare all'interno delle dimensioni autorizzate del dehors o della pedana. L'altezza minima consentita della copertura dell'ombrellone aperto è di cm 210 e l'altezza massima lorda di cm 315 dal piano stradale.

Nel caso di installazione di più ombrelloni in un unico dehors devono essere tutti della stessa tipologia costruttiva e dello stesso colore.

Sia gli ombrelloni che la struttura autoportante non possono essere ancorati al piano stradale.

Nel caso di personalizzazioni delle coperture con loghi e marchi gli stessi non devono risultare troppo invadenti, ovvero non possono occupare complessivamente una superficie superiore ad un ottavo (1/8) dell'intera copertura.

Il Telo di Copertura deve essere in tessuto impermeabile.

Sono previsti i seguenti colori: bianco panna, avorio, beige molto chiaro o similari. Eventuali altri colori confacenti con il contesto urbano circostante nel quale si inserisce il dehor potranno essere concordati con l'Amministrazione.

Illuminazione (non obbligatoria):

Nel caso si voglia corredare il proprio spazio con illuminazione esterna dovrà essere tale da corrispondere alla normativa vigente e relativa agli spazi esterni. L'installazione dovrà essere effettuata da tecnici professionisti con rilascio di relativa certificazione. I cavi di alimentazione non potranno essere disposti a terra, ma ad un'altezza tale da rispettare la normativa vigente.

I corpi illuminanti dovranno essere predisposti su apposite strutture autoportanti o predisposti sulle balaustre di limitazione dello spazio affidato. In ogni caso dovranno rispondere ai requisiti della normativa vigente, ovvero essere di tipo "stagno" da esterno e cablati adeguatamente.

Le lampade previste sono: lampade a incandescenza, alogene, a risparmio energetico. Sono vietati corpi illuminanti con lampade a tubo fluorescente di qualsiasi tipo. Sono vietati Gruppi Elettrogeni di alimentazione. L'illuminamento dell'area del dehor dovrà essere equilibrato all'illuminamento pubblico circostante.

Arredi: Sedie e panche, tavoli:

I tavoli, le sedute e le sedie devono essere realizzati in metallo, in legno o materiali plastici di buona qualità (polipropilene, policarbonato e simili), con finitura estetica tale da garantire un adeguato decoro urbano nonché lo stazionamento esterno dei prodotti. E' consentito l'uso di paglia di Vienna o tessuto come componente di corredo nelle sedie. Sono vietate panche di ampiezza superiore a cm 120.

I tavoli devono essere costruiti in metallo o in legno.

Verniciature dei componenti (sedie, tavoli, ombrelli, recinzioni) e caratteristiche prodotti:

La verniciatura dei metalli deve garantire lo stazionamento esterno dei prodotti quali sedie, tavoli, ombrelli, balaustre e strutture autoportanti; sono vietati metalli con vernici anodizzate. Nel caso di utilizzo di apposite pellicole plastiche come sostitutivi della verniciatura per la protezione del metallo le stesse dovranno consentire un'adeguata finitura estetica con colorazioni tipo metallo verniciato a corpo e garantire l'inalterabilità nel tempo.

Materiali utilizzati:

Tutti i prodotti e materiali utilizzati dovranno garantire la sicurezza contro gli infortuni, pertanto nel caso di utilizzo del vetro dovranno essere previsti prodotti antinfortunistici, ovvero vetri laminati antisfondamento e/o cosiddetti di "vetri di sicurezza". Nel caso di metallo, legno, vetro, ceramica e terracotta dovranno essere assenti parti non rifinite (es. saldature sporgenti) o che presentino viti, chiodi o giunzioni non adeguatamente fissate, ovvero risultare occultate al tatto.

Ogni materiale dovrà rispondere alle normative vigenti in materia di sicurezza antincendio e quindi risultare ignifugo secondo le classi di appartenenza richieste dalla legislazione vigente.

Sono vietati tutti i materiali plastici e derivati, compreso per le strutture portanti, recinzioni, ombrelloni, fioriere, complementi di arredo quali sedie, tavoli, mobiletti, panche ecc., ad esclusione dell'eventuale utilizzo del PVC per le coperture delle strutture.

Chioschi

Ai fini e per effetti del presente Regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione rilasciata dall'Amministrazione.

L'installazione su area pubblica di chioschi e strutture semipermanenti richiede, oltre all'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, anche l'atto abilitativo edilizio eventualmente necessario.

Le domande di occupazione, anche trasmesse in via preventiva, relative alla realizzazione e/o installazione di chioschi e/o manufatti, di cui sopra, vengono trasmesse all'ufficio competente per l'istruttoria, la richiesta dei pareri e la definizione delle stesse.

La domanda di occupazione deve contenere, oltre agli elementi indicati all'art. 36 comma 4, i seguenti elaborati:

1. Planimetria scala 1:200 relativa ad un ambito di raggio 30 metri e diametro 60 dall'intervento nella quale siano riportate le dimensioni dell'intervento.
2. Planimetria, Sezione e Prospetti in scala 1.100 dell'intervento.
3. Relazione illustrativa, comprensiva di tutte le caratteristiche tecnico-costruttive e dei materiali utilizzati per la realizzazione, nonché delle finiture e delle colorazioni esterne previste.

La realizzazione dei chioschi e/o manufatti deve rispettare almeno le seguenti prescrizioni:

- le strutture dovranno essere realizzate in modo tale da poterle facilmente rimuovere pur garantendo stabilità fisica e sicurezza d'uso e pertanto dovranno adottarsi soluzioni con sistemi di giunzione semplice (incastri, bulloni ecc.) o sistemi in tutto o in parte prefabbricati e quindi assemblati in loco; sono escluse costruzioni e realizzazioni anche parzialmente interrato;
- possono essere utilizzati materiali costruttivi per la struttura portante e per i tamponamenti perimetrali e di copertura quali: metallo, legno e vetro (non è previsto in nessun caso l'uso di alluminio anodizzato); l'eventuale utilizzo di plastica e/o derivati può essere utilizzato soltanto per la copertura rimanendo comunque soggetta ad approvazione da parte dell'Amministrazione; tutti i materiali devono essere certificati secondo le normative ambientali, di sicurezza antincendio e di sicurezza antinfortunistica vigenti in materia; i materiali utilizzati per le pareti, i pavimenti ed i soffitti interni dovranno avere caratteristiche di impermeabilità e lavabilità e rispettare la normativa vigente in materia;
- i locali di vendita e/o laboratorio dovranno avere un'altezza media interna non inferiore a ml 2,70 e comunque un'altezza minima non inferiore a ml 2,10; l'altezza massima esterna non può superare ml 3,30 al lordo della copertura e ml 4,00 al lordo di elementi accessori relativi ad impianti quali riscaldamento e/o condizionamento, antenne radiotelevisive; non sono previsti impianti con parabola satellitare, né altre tipologie di impianti o porzioni di impianto/locale tecnico esterni al chiosco, ovvero alla pubblica vista; vengono esclusi dall'altezza massima eventuali canne fumarie, la cui altezza non dovrà comunque superare quella strettamente necessaria a quanto previsto dalle norme in materia rimanendo comunque soggetta ad approvazione da parte dell'Amministrazione; non sono previsti elementi mobili e/o aggiuntivi che non siano parte integrante del corpo strutturale del chiosco, ad esclusione di tendaggi

preventivamente autorizzati e collegati al chiosco stesso per via aerea, ovvero privi di sostegni a terra;

- gli impianti tecnologici (acqua, luce, gas) dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e comunque l'allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica, alla rete idrica, alla rete fognante pubblica è previsto previa le necessarie autorizzazioni; non sono previste alimentazioni per mezzo gruppi elettrogeni per la fornitura di energia elettrica e per mezzo di bombole e/o serbatoi per gas e gasolio;

- le finiture e le colorazioni esterne, comprese saracinesche per la protezione del chiosco, non potranno, in nessun caso, essere rifinite con cromature, in colore alluminio o similari, acciaio o similari, ma dovranno presentare finiture e colorazioni tali da rispettare il contesto ambientale circostante e quindi soggette ad approvazione da parte dell'Amministrazione.

- la superficie soggetta al canone viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

Occupazioni a sviluppo progressivo

Le attività che danno luogo a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa di cavi o condutture) con manomissione del suolo pubblico, ossia qualsiasi alterazione apportata alla sede stradale, alle infrastrutture o agli impianti posti al di sotto di essa devono ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici.

L'autorizzazione rilasciata è subordinata alle condizioni previste in apposito disciplinare tecnico recante la previsione delle modalità, tempi ed entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.

Il disciplinare tecnico contiene tutte le indicazioni di carattere tecnico ed amministrativo necessarie allo svolgimento dell'occupazione del suolo pubblico.

Il Comune si riserva di eseguire sopralluoghi in corso d'opera per verificare il rispetto delle condizioni prescritte nell'autorizzazione.

Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore approvata dalla Giunta Comunale.

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato Codice della Strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori approvati dalla Giunta Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di

ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Articolo 35- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 36- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni temporanee e/o permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima, salvo quanto disposto per le occupazioni di urgenza/emergenza.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni ad eccezione del provvedimento di concessione delle occupazioni relative alla realizzazione di attrezzature da utilizzare per gli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande in aree pubbliche o di uso pubblico che segue due procedure:

Conforme all'Art. 34 – Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda sarà rilasciata la concessione all'occupazione di suolo pubblico che costituirà l'unico atto necessario per la realizzazione dell'intervento.

Non conforme all'Art. 34 – Fermo restando che dovrà essere dimostrata l'impossibilità a realizzare l'intervento con le caratteristiche del presente Regolamento con motivazioni oggettivamente dimostrabili, è individuato un termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda ai fini dell'acquisizione di un parere nel quale saranno specificate le procedure per la realizzazione dell'intervento.

4. La domanda di concessione deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e redatta sull'apposito modulo, messo a disposizione dal Comune, e deve contenere:
- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) Planimetria esplicitiva del suolo che si intende occupare;
 - h) l'indicazione di richiesta di variazione temporanea alla viabilità per l'occupazione richiesta, per la quale sarà avviata l'attività istruttoria per l'eventuale emissione di ordinanza di modifica temporanea alla viabilità da parte del Servizio Lavori Pubblici;

La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.

5. Per tutte le occupazioni temporanee realizzate da esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande in aree pubbliche o di uso pubblico, insieme agli elementi di cui sopra, dovranno essere allegati i seguenti elaborati:
- Planimetria scala 1.200 relativa ad un ambito di raggio 30 metri e diametro 60 dall'intervento nella quale siano riportate le dimensioni dell'intervento.
 - Planimetria, Sezione e Prospetto in scala 1.100 dell'intervento.
 - Relazione illustrativa.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. La comunicazione inviata dall'ufficio competente in merito alla mancanza degli elementi necessari di cui ai commi precedenti, senza che vi sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
8. Qualora fosse necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento comunica al soggetto che ha presentato la domanda, l'importo necessario ad evadere la pratica ed il motivo di tale esigenza.
9. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata nelle 24 h successive al verificarsi dell'evento. La mancata presentazione della domanda o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza configurano l'occupazione come abusiva e soggetta alle disposizioni di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

Articolo 37- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Tutte le domande di concessione, dopo essere state protocollate, vengono trasmesse dall'Ufficio Unico all'Ufficio Entrate Comunali per l'istruttoria ed il calcolo del relativo canone, ad eccezione di quelle relative a lavori stradali, edili/ponteggi e passi carrabili che vengono trasmesse all'Ufficio Lavori Pubblici o al Servizio Territorio
2. L'ufficio che ha in carico il procedimento richiede agli uffici incaricati i pareri necessari entro il termine congruo per il rilascio dell'atto, ottenuti i quali emette l'atto di concessione o ne comunica il diniego.
3. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede, ove per la particolarità dell'occupazione si renda necessaria, all'acquisizione del parere anche della Polizia Municipale ai fini del rispetto di quanto prescritto dal Codice della Strada.
Detto parere deve essere espresso e comunicato per scritto all'ufficio richiedente entro la data prevista nella relativa richiesta.
Il parere rilasciato dalla Polizia Municipale in luogo dell'istanza di parere preventivo all'occupazione suolo pubblico, s'intende acquisito per il rilascio dell'atto di concessione.
4. L'atto di concessione deve contenere almeno i seguenti punti:
 - gli elementi indicativi della concessione di cui all'articolo precedente;
 - le condizioni di carattere tecnico, amministrativo e di sicurezza, alle quali è subordinata la concessione;
 - la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
 - l'obbligo di corrispondere il canone (se dovuto) e qualsiasi altra spesa prevista.
 - l'obbligo di osservare quanto previsto dai Regolamenti Comunali interessati;
5. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
6. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Responsabile del Servizio corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione e previo versamento da parte del richiedente del canone previsto e dei seguenti oneri:
 - spese di istruttoria e/o sopralluogo (qualora necessarie)
 - deposito cauzionale in presenza di occupazioni che possano arrecare danni alle strutture pubbliche.

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Lavori Pubblici tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate concordate.

Articolo 38- Concessioni stagionali di suolo pubblico per “somministrazione diffusa”

1. Ai fini di incrementare e promuovere il turismo del territorio comunale la Giunta Comunale può definire un procedimento semplificato di rilascio delle concessioni suolo pubblico agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

L'atto della Giunta Comunale dovrà individuare:

- il disciplinare per la concessione stagionale di spazi ed aree pubbliche;
- la mappatura degli spazi ed aree pubbliche cui gli esercizi commerciali di cui al primo comma potranno richiedere l'occupazione ;
- iter procedurale di rilascio delle concessioni;
- il parere della Polizia Municipale relativo alle aree individuate;
- il termine per la conclusione del procedimento;

Le concessioni stagionali di cui al presente articolo non saranno soggette al rilascio del parere della Polizia Municipale ed al pagamento delle spese di sopralluogo o istruttoria, nei casi in cui vengano rispettati tutti i requisiti previsti.

Articolo 39- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
 - f) versamento di spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, qualora richiesti;
 - g) si impegna e si obbliga a rispondere di ogni e qualsiasi eventuale danno causato dalla struttura e dal suo utilizzo, così come parimenti si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi per danni verificatisi durante e/o connessi all'utilizzo della struttura, da qualsivoglia causa determinati;
 - h) esonera altresì espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni che potessero ad essa derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di propri dipendenti e/o collaboratori, di altri soggetti o di terzi, ivi compresi furti e danneggiamenti;
 - i) qualora l'Amministrazione lo richieda si impegna e si obbliga a stipulare prima dell'utilizzo della struttura e a mantenere in essere per tutto il periodo di utilizzo, una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo per sinistro e per anno assicurativo, per ciascuna polizza, da determinare da parte dell'Amministrazione in base alla tipologia dell'occupazione prima del rilascio della concessione. La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, annoverare l'Amministrazione comunale fra i terzi e riguardare tutti i rischi connessi all'utilizzo della struttura;
 - j) attenersi alle prescrizioni contenute nelle eventuali ordinanze di modifica temporanea alla viabilità emesse dal Servizio Lavori Pubblici per l'occupazione costituenti parte integrante dall'atto di concessione e/o autorizzazione.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 29, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e s.s. modifiche ed integrazioni, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto in caso di cessione di azienda.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, è obbligato ad attivare non oltre trenta (30) giorni dalla cessione, nuova domanda di concessione al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione.
3. Ove il subentrante non provveda alla presentazione della domanda di concessione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva.

Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44- Rinnovo, proroga, voltura della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Quelli di occupazione temporanea possono essere prorogati.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda motivata di rinnovo almeno trenta (30) giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo, nel caso in cui rimangano invariati tutti gli elementi e le caratteristiche previste dalla precedente concessione;
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno dieci (10) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata ed i motivi per la quale viene richiesta la proroga. Complessivamente l'occupazione non potrà superare quanto previsto per le occupazioni temporanee art. 34 comma 1.
4. La concessione verrà rinnovata o prorogata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento a condizione che rimangano invariate le caratteristiche della concessione precedente e che il titolare sia in regola con i pagamenti.
5. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
6. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
7. Ove il subentrante non provveda alla corretta presentazione della domanda l'occupazione è considerata abusiva,

Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, sulla base della loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Ai fini della classificazione delle strade si richiama espressamente la deliberazione del Consiglio comunale che definisce l'articolazione in cinque zone del territorio comunale sulla base della loro centralità, strategicità ed importanza. Pertanto si suddivide il territorio comunale nelle seguenti categorie d'importanza:
 - 1° categoria” Pregiato valore economico della disponibilità dell'area e grave sacrificio imposto alla collettività” corrispondente alle zone denominate zona 1 e zona 2 della deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata;
 - 2° categoria” Medio valore economico della disponibilità dell'area e sacrificio imposto alla collettività” corrispondente alle zone denominate zona 3 e zona 4 della deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata;
 - 3° categoria” Basso valore economico della disponibilità dell'area e sacrificio imposto alla collettività” corrispondente alla zona denominata zona 5 della deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata.
4. Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata.
5. La tariffa per le strade ed aree di 2° categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1°.
6. La tariffa per le strade ed aree di 3° categoria è ridotta in misura del 70% rispetto alla 1°.

Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.

Articolo 48- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a un mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori ad un mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale del maggior ingombro del corpo soprastante il suolo medesimo.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture e altri sottoservizi, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 31 maggio di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
8. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate durante lo svolgimento di fiere, festeggiamenti e mercati speciali organizzati dall'Amministrazione comunale, l'importo del canone sarà determinato in modo forfetario con apposito atto dalla Giunta Comunale.
9. Il pagamento del canone deve essere effettuato secondo le prescrizioni previste dall'art. 2-bis del DL n. 193 del 2016 e successive modificazioni.

Articolo 49- Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni, previo rimborso del costo del cartello stesso.
2. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idoneo allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai

quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
5. Il titolare della concessione del passo carrabile può rinunciare all'occupazione avanzando richiesta scritta all'Amministrazione e restituendo contestualmente l'eventuale cartello segnaletico previsto dal D.Lgs n. 285 del 30/04/1992. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.
6. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tal caso l'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone

Articolo 50- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso può essere effettuato/richiesto indifferentemente da/ad uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dal Codice Civile

Articolo 51- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni, escluso le fattispecie di cui alla lettera a), la tariffa è ridotta del 50 per cento.
 - c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - d) Per le occupazioni temporanee dei pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - e) Per le occupazioni temporanee, di durata non inferiore a 15 giorni dei pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande, escluso le fattispecie di cui alla lettera a) la tariffa ordinaria è ridotta del 20%;
 - f) per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate dagli esercenti le attività poste in zona 1 e 2 la tariffa ordinaria è ridotta del 20 per cento;

Inoltre, tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale, concedere agevolazioni ovvero esenzioni, previa richiesta del concessionario, per:

- attività ritenute di particolare interesse sociale e culturale quali la diffusione dell'informazione e della cultura intesa in senso lato nonché il sostegno alle fasce sociali più deboli;

- attività di promozione turistica, anche di natura economico-commerciale per le quali, la Giunta riconosce uno specifico beneficio per il territorio di Montelupo.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 52- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia urbana;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap, ai sensi del comma 833 della legge 160/2019, lett. r) per i quali sia stato rilasciato apposito contrassegno secondo la legislazione vigente, ed i passi carrabili di soggetti che svolgono attività agricola;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- i) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive per fini non economici patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- j) le occupazioni che non si protraggono per più di 1 ora;
- k) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino, a condizione che non delimitino un'area destinata allo svolgimento di attività commerciali o lucrative in genere;
- n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- q) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- r) le occupazioni realizzate dai gestori di pubblici esercizi di ristorazione e bar nelle giornate festive e domenicali;
- s) l'occupazione di spazi soprastanti con faretti, lampade, telecamere, lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 20 centimetri;
- t) le occupazioni temporanee per la posa di condutture, cavidotti e di impianti per i servizi pubblici e collettivi per i quali si determina successivamente una occupazione permanente da assoggettare a canone;
- u) le occupazioni permanenti e temporanee effettuate dalle riconosciute ONLUS da parte di sezioni locali per iniziative finalizzate al raggiungimento dei propri scopi di utilità sociale;
- v) sosta di caravans o roulotte per un periodo non superiore a tre giorni;
- w) le occupazioni con ponti, steccati, scale e pali di sostegno per i lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, di infissi, pareti e coperture di durata non superiore a una giornata;
- x) le occupazioni effettuate con cartelli pubblicitari collocati su aree verdi, oggetto di specifica convenzione di sponsorizzazione per la manutenzione e la conservazione delle stesse;
- y) le occupazioni temporanee e permanenti realizzate da esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande in aree pubbliche o di uso pubblico (Dehors) situati in zona 1 – centro storico. Tale esclusione spetta per il primo anno agli esercenti delle suddette attività:
 - che intraprendono ex-novo un' occupazione suolo pubblico,
 - che trasferiscono l'attività nel centro storico,
 - che subentrano nell'attività del precedente titolare;
- z) le occupazioni temporanee e permanenti realizzate dagli esercizi commerciali e artigianali che svolgono le seguenti attività di vendita:
 - ceramica,
 - vetro,
 - antiquariato,
 - agroalimentare,
 - attività artistiche,
 - somministrazione di alimenti e bevande in aree pubbliche o di uso pubblico.
 situati in zona 1 – centro storico- ed in zona 2 che occupino una superficie fino a otto (8) mq. Nel caso di superficie maggiore di otto (8) mq la tariffa viene applicata per l'intera superficie occupata e non per la sola eccedenza.
- aa) le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.
- bb) le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con vasi o fioriere ornamentali, in zona 1 e 2, che occupino una superficie fino a otto (8) mq nel caso in cui delimitino un'area destinata allo svolgimento di attività commerciali o lucrative in genere. Nel caso di superficie maggiore di otto (8) mq la tariffa viene applicata per l'intera superficie occupata e non per la sola eccedenza.

Articolo 53- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni (30) dalla sua adozione.
5. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 maggio.
6. Il versamento del canone deve essere effettuato secondo le prescrizioni previste dall'art. 2-bis del DL n. 193 del 2016 e successive modificazioni.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 maggio, 30 luglio, 30 settembre, 30 novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00 previa motivata richiesta all'Amministrazione da parte del concessionario. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Il ritardato o mancato pagamento di due (2) rate fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, come previsto dall'art 37 comma 6.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate secondo quanto previsto dal vigente Regolamento delle Entrate Comunali;
3. Il versamento del canone, nei casi previsti dall'art 36 comma 9, deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento delle Entrate Comunali;
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

Articolo 56- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Nel caso in cui il rimborso derivi dalla mancata occupazione del suolo pubblico o da una anticipata rimozione, lo stesso avrà seguito soltanto nel caso in cui sia stata inoltrata apposita comunicazione rispettivamente prima della data di inizio riportata sulla concessione o entro la data di rimozione dell'occupazione.
3. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura prevista dalla legge o stabilita dall'Ente.
5. Non si dà luogo al rimborso di somme complessivamente inferiori o uguali ad Euro 12,00 (dodici/00) ai sensi del Regolamento delle Entrate Comunali.

Articolo 57- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo.
Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli art. 20, comma 4 e 5, e 23 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo n. 285/1992, del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura prevista dalla legge o stabilita dall'Ente.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento delle Entrate Comunali;

Articolo 58- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 59- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 60- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, disciplinato dal presente Regolamento ai sensi e per gli effetti della L. 160/2019, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 61- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 62- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 63- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, sulla base della loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Ai fini della classificazione delle strade si richiama espressamente la deliberazione del Consiglio comunale che definisce l'articolazione in cinque zone del territorio comunale sulla base della loro centralità, strategicità ed importanza. Pertanto si suddivide il territorio comunale nelle seguenti categorie d'importanza:
 - 1° categoria” Pregiato valore economico della disponibilità dell'area e grave sacrificio imposto alla collettività” corrispondente alle zone denominate zona 1 e zona 2 della deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata;
 - 2° categoria” Medio valore economico della disponibilità dell'area e sacrificio imposto alla collettività” corrispondente alle zone denominate zona 3 e zona 4 della deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata;
 - 3° categoria” Basso valore economico della disponibilità dell'area e sacrificio imposto alla collettività” corrispondente alla zona denominata zona 5 della deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata.
4. Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata.
5. La tariffa per le strade ed aree di 2° categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1°.
6. La tariffa per le strade ed aree di 3° categoria è ridotta in misura del 70% rispetto alla 1°.

Articolo 64- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 65- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 66- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 67- Agevolazioni

1. Il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale, concedere agevolazioni per le diverse tipologie di occupazione.
2. Tutte le riduzioni sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato.

Articolo 68- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - le occupazioni temporanee realizzate da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nei mercati settimanali;
 - le occupazioni che non si protraggono per più di 1 ora.
2. Il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale, concedere esenzioni per le diverse tipologie di occupazione.

Articolo 69- Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 maggio.
4. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
5. Per le occupazioni dei posteggi vacanti in aree mercatali, il canone deve essere versato al momento dell'occupazione;
6. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 maggio, 30 luglio, 30 settembre, 30 novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. previa motivata richiesta all'Amministrazione da parte del concessionario. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Il ritardato o mancato pagamento di due (2) rate fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 70- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 71- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura prevista dalla legge o stabilita dall'Ente.
4. Non si dà luogo al rimborso di somme complessivamente inferiori o uguali ad Euro 12,00 (dodici/00) ai sensi del Regolamento delle Entrate Comunali.

Articolo 72- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo.
Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, né superiore al doppio

dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli art. 20, comma 4 e 5, e 23 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo n. 285/1992, del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura prevista dalla legge o stabilita dall'Ente.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento delle Entrate Comunali.

Articolo 73- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.